

N. R.G. PU 50-1/ 2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello	Giudice
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **FLAVIANO SILVIANI** (C.F.: SLVFN62P17Z315P), con l'Avv. GIANPAOLO SICURO ed il Rag. Fabio GOBBI;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 7/04/2025 il Sig. FLAVIANO SILVIANI ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a)** sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b)** sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c)** al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a



corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad € 575.000,00 circa) derivante dalla posizione di garanzia nei confronti della "Flaviano Silviani S.r.l. in liquidazione", società dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona con sentenza del 30/09/2021, del cui capitale sociale il ricorrente deteneva la partecipazione totalitaria e nella quale ha rivestito la carica di amministratore prima e, successivamente, di liquidatore.

Il Sig. Silviani ricava oggi il proprio reddito dall'attività di amministratore unico della società Fashion Service Italy S.r.l.s. di cui detiene la partecipazione di maggioranza (pari al 95%), reddito che, detratte le somme necessarie al proprio sostentamento, non consente di far fronte alla gravosa esposizione debitoria, derivandone la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

L'attivo che in base al piano presentato il ricorrente mette a disposizione dei propri creditori è rappresentato dalla quota dei propri redditi eccedenti quanto necessario al mantenimento di un dignitoso tenore di vita per sé ed i suoi familiari, oltre alla liquidazione della partecipazione detenuta nella società Fashion Service Italy S.r.l.s., per un valore nominale di € 855,00, corrispondente al 95% del capitale. La società non è proprietaria di alcun immobile ed i beni mobili sono di modestissimo valore. L'attività è essenzialmente basata sul ruolo svolto dal ricorrente che da tale attività ritrae il proprio reddito. Data la necessaria universalità della liquidazione del patrimonio, il piano presentato prevede anche la cessione delle suddette quote sociali, cui dovrà necessariamente fare seguito un diverso inquadramento lavorativo del ricorrente sia al fine di garantire la continuità aziendale che il mantenimento di un reddito in capo al ricorrente medesimo. Detta cessione dovrà avvenire previo svolgimento di procedure competitive da parte del



liquidatore nominando, a partire dal prezzo di € 5.000,00 di cui all'impegno all'acquisto condizionato all'apertura della liquidazione controllata presentato dalla Sig.ra Gail Maria Onorina Hagglund.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dal ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 1.000,00 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente, il quale, come rilevato dall'OCC, può contare sul sostegno dei propri genitori per il proprio sostentamento e dunque si è dichiarato disponibile a consentire l'acquisizione all'attivo delle somme eccedenti l'importo indicato. Deve quindi considerarsi appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **FLAVIANO SILVIANI** (C.F.: SLVFN62P17Z315P)

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Maria Letizia Mantovani;

NOMINA liquidatore l'OCC, Dott.ssa Barbara Filipponi

AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking");

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la



domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio dell' 8/05/2025.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente
dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli

